

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 101 del 13/12/2005**

Deliberazione n. 101 del 13/12/2005 legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4

Nel caso in cui i prezzi delle lavorazioni contrattualmente previste sono riferiti ad un prezziario di alcuni anni precedente (1999) a quello in vigore al momento della gara d'appalto (2002), la determinazione dei nuovi prezzi, relativi a categorie di lavorazioni che esulano dalle previsioni contrattuali, deve effettuarsi con riferimento al prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta di gara. Per quanto concerne la contabilizzazione mediante liste settimanali di lavori in economia contemplati nel contratto di appalto, le lavorazioni devono essere contabilizzate, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non a misura ma secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Qualora, invece, le somme per le lavorazioni in economia siano previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione della stazione appaltante, ben può l'appaltatore richiedere l'applicazione di tariffe adeguate, non essendo in tal caso obbligato a fornire le relative prestazioni.